

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1559

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **SERVELLO***Presentata il 6 giugno 1969*

**Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed attività affini**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attività di barbiere, parrucchiere e affini ha indubbiamente avuto notevole ordine dalla legge n. 161 del 14 febbraio 1963. Questo provvedimento, tuttavia, in base a considerazioni di ordine vario, e soprattutto a lume di un'esperienza ultraquinquennale, rischia, se non interverranno opportune modifiche, di restare privo della sua efficacia originaria.

Queste modifiche, riflettenti le legittime aspirazioni delle categorie interessate, consistono soprattutto:

nell'estensione del provvedimento alle imprese costituite in forma societaria;

nella precisazione di cosa si intenda per attività « affini »;

nella durata della prestazione di lavoro qualificato in un esercizio di barbiere, parrucchiere e affini, in relazione al riconoscimento della qualifica professionale.

L'estensione della regolamentazione anche alle imprese di carattere societario si giustifica poiché la legge n. 860 del 25 luglio 1956, esclude che tali imprese siano soggette alla legge n. 161 già citata in quanto non necessitano di riconoscimento della qualità artigianale. È quindi possibile evadere la legge n. 161, costituendo, ai soli fini formali, società a responsabilità limitata aventi a capo persone del tutto mancanti della qualificazione professionale. In questo senso si propone l'estensione della disciplina anche alle imprese di carattere societario che non ricadono sotto la legge n. 860 del 25 luglio 1956.

È ovvio, in questo caso, che la persona che dirige l'azienda deve essere fornita di qualificazione professionale.

Mestieri affini devono essere considerati tutte le attività che in base all'evoluzione estetica, al gusto e alla moda, con esclusione del carattere sanitario della prestazione operano per il miglioramento dell'aspetto estetico di una persona.

È inoltre necessario determinare opportunamente gli indirizzi per i regolamenti comunali di attuazione affinché si possa esercitare in modo effettivo un controllo pubblico adatto su di un tipo di attività qualificata e alquanto delicata nel rispetto del libero accesso alla professione.

Si rende poi opportuna una fattiva partecipazione della categoria nell'elaborazione degli accennati regolamenti. Occorre anche precisare le norme che accertano la qualificazione professionale onde evitare equivoci e sperequazioni.

È infine opportuno, nell'ambito di una politica europeistica, che l'autorizzazione ottenuta in base a quanto precedentemente detto, valga quale certificato di capacità professionale per chi volesse in proprio esercitare l'attività di barbiere, parrucchiere e affini nell'ambito dei paesi della CEE.

Queste modifiche innovative sono proposte, onorevoli colleghi, alla vostra attenzione con la certezza di pieno accoglimento presso di voi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

« I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di barbiere, parrucchiere per signora ed affini, esercitate pubblicamente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito. Le stesse attività non possono svolgersi di forma ambulante. Le medesime attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dello esercente, qualora siano svolte in locali esclusivamente adibiti allo scopo, e che il richiedente consenta i controlli da parte delle competenti autorità nei locali destinati all'esercizio della professione. Il regolamento sarà adottato dai comuni dall'entrata in vigore della presente legge: dovrà uniformarsi alle norme di cui ai successivi articoli ed ottenere le approvazioni degli organi di tutela, sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Tutte le imprese individuali o gestite in forma societaria esercenti le suddette attività sono soggette alla disciplina di detto regolamento.

Si intendono per mestieri affini a quelli di barbiere, parrucchiere per signora, quelli di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore facciale, manicure, parrucchiere teatrale, massaggiatore facciale, ondulatore, ossigenatore, pedicure. Tali mestieri non implicano prestazioni di carattere sanitario-curativo ma devono perseguire come finalità il miglioramento estetico dell'individuo secondo determinati canoni della moda e del costume ».

### ART. 2.

L'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

« Il regolamento di cui al precedente articolo prevede un'autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. Se l'impresa è gestita in forma societaria, la concessione dell'autorizzazione dipende dall'accertamento della qualificazione professionale della maggioranza dei soci quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, o della persona che assume la direzione della

azienda quando si tratti di imprese non ricadenti sotto la legge 25 luglio 1956, n. 860.

La predetta autorizzazione è subordinata ai seguenti requisiti:

a) il possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956 n. 860. Nel caso di impresa societaria non rientrante nelle norme di cui all'articolo 3 della legge n. 860 del 25 luglio 1956, la richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione della persona alla quale è affidata la direzione dell'azienda.

L'accertamento spetta alla commissione provinciale per l'artigianato. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta in un albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860. Nel caso di impresa societaria non riconosciuta artigiana ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, gli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione devono accertare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese nell'albo della camera di commercio;

b) condizioni di agibilità igienica dei locali, delle attrezzature e della suppellettile destinate allo svolgimento delle attività di barbiere o di parrucchiere per signora e affini, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività. L'accertamento di tali condizioni e requisiti è di competenza degli organi comunali, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;

c) la qualificazione professionale di chi richiede l'autorizzazione, oppure del titolare o del direttore dell'azienda.

La qualificazione si ritiene conseguita da colui che la richiede e dall'eventuale direttore dell'azienda, se costui sia, o sia stato, già titolare di un esercizio di barbiere o di parrucchiere per signora ed affine, iscritto in un albo provinciale delle imprese artigiane; ovvero se presti o abbia prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di barbiere, parrucchiere per signora, ed affine, in qualità di dipendente o collaboratore.

La commissione provinciale per l'artigianato accerta quest'ultima condizione. La qualificazione professionale si ritiene comunque conseguita con un periodo d'attività lavorativa non inferiore a due anni, attività da accertarsi attraverso l'esibizione del libretto di lavoro.

La qualificazione professionale si intende inoltre conseguita se chi la richiede abbia seguito e terminato in precedenza un regolare

corso d'apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e delle norme d'applicazione previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.

Non costituiscono titolo sufficiente per il riconoscimento della qualificazione professionale da valere per esercitare l'attività in proprio, gli attestati ed i diplomi rilasciati da corsi di addestramento e da scuole professionali da qualsiasi ente autorizzato;

d) una giusta distanza tra esercizio nuovo e quelli preesistenti in relazione alla densità della popolazione, in conformità a quanto proposto dalla commissione di cui all'articolo 3, deliberato dal consiglio comunale ed approvato dall'autorità tutoria. Tale accertamento è affidato agli organi di polizia municipale ».

#### ART. 3.

Dopo l'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è inserito il seguente:

ART. 2-bis. — « I regolamenti comunali di cui all'articolo 1 sono redatti previo parere necessario, ma non vincolante, di una commissione comunale presieduta dal sindaco o dal suo delegato, e composta da tre rappresentanti della categoria, da tre rappresentanti dei lavoratori, nominati dalle organizzazioni sindacali, dall'ufficiale sanitario, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato oppure da un suo delegato artigiano acconciatore residente nel comune interessato.

I regolamenti stabiliscono anche l'obbligo dell'esposizione delle tariffe degli orari di apertura e chiusura per tutte le imprese di cui all'articolo 1 ».

#### ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rilasciata con provvedimento del sindaco, sentita la commissione di cui all'articolo precedente ».

#### ART. 5.

L'autorizzazione di cui all'articolo 2 vale quale certificato di capacità professionale per coloro che volessero esercitare in proprio la attività di barbiere, parrucchiere per signora e affini. nell'ambito dei paesi della CEE.